

PNRR
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 *Rivoluzione verde e transizione ecologica*
Componente C4 *Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica*
Investimento 4.4 *Investimenti in fognatura e depurazione*

Decreto Ministeriale n. 191 del 17/05/2022
relativo all'Investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione"

Nota 11 all'Allegato VI del Regolamento RRF 2021/241

Interpretazione e campo di applicazione

Riscontro della CE del 31 ottobre 2022 alla richiesta di chiarimento sulla modalità di interpretazione ed applicazione della nota 11 all'Allegato VI del Regolamento RRF 2021/241, inviata dal MiTE in data 14 ottobre 2022. Tale interlocuzione segue una richiesta già formulata alla CE, a luglio 2022, con parziale riscontro del 27 settembre 2022*.

RICHIESTA DEL MITE

Il chiarimento ricevuto dalla CE con email del 27 settembre u.s.* ha fornito una interpretazione circostanziata riguardo all'applicazione della nota 11 dell'Allegato VI del Regolamento RRF 2021/241. Ciò vale in particolare per le tipologie di intervento riconducibili alle seguenti due casistiche (casi 1 e 7):

- Interventi che prevedono il rinnovo di sistemi o parti di sistema già esistenti
- Interventi che prevedono la realizzazione *ex novo* di sistemi completi.

Per sistemi completi si deve intendere opere che coinvolgano tutti i segmenti per il reflujo urbano, quali quindi collettamento, depurazione, scarichi al corpo ricettore, ed altri eventuali (es. scolmatori di piena, impianti di affinamento per il riuso della risorsa).

Ciò premesso si ritiene che la CE non abbia fornito chiarimenti sull'applicazione della medesima nota 11 in tutta una serie di casistiche di possibili interventi. Tali casistiche, di seguito illustrate anche con schemi semplificati, non sono teoriche, ma discendono da situazioni reali rappresentate dalle regioni con numerosi quesiti posti al riguardo alla DG USSRI.

A causa dell'assenza di un riferimento interpretativo per tali casistiche, il quale potrebbe in molte situazioni determinare la realizzabilità o meno degli interventi, si ritiene necessario porre quindi una ulteriore richiesta alla CE, esplicitando nel dettaglio le varie casistiche così come di seguito riportato, per le medesime casistiche, ad esclusione di quelle già ben rappresentate dalla CE (e.g. casi 1 e 7), questa Direzione ha fornito una propria proposta interpretativa della nota 11, che si sottopone all'attenzione di codesto Dipartimento.

CASO 1

Collettore **ESISTENTE**, DA RINNOVARE con fondi PNRR

Impianto di depurazione **ESISTENTE**

Il nuovo collettore, che sostituisce un collettore già esistente, dovrà determinare una diminuzione del consumo energetico medio maggiore del 10%, da calcolarsi a livello dell'intero sistema (in coerenza con il chiarimento della CE del 27 u.s.)

CASO 2

Collettore **NON** presente, da REALIZZARE con fondi PNRR

Impianto di depurazione **ESISTENTE**

Quale dei due criteri di cui alla nota 11 va applicato (riduzione >10% o consumo netto zero)? E rispetto a quale porzione del sistema? (casistica non contemplata nel chiarimento della CE del 27 u.s.).

PROPOSTA interpretativa della DG USSRI:

L'obiettivo, in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici, è quello di non incrementare il fabbisogno energetico. Quindi il consumo netto di energia del nuovo collettore dovrà essere pari a zero (con misure di efficientamento o compensazione) e il maggior consumo atteso dall'impianto di depurazione dovrà essere compensato nel caso in cui questo aumenti il consumo medio per A.E.

CASO 3

Collettore **ESISTENTE**

Impianto di depurazione **NON ESISTENTE**, da REALIZZARE con fondi PNRR

Quale dei due criteri di cui alla nota 11 va applicato (riduzione >10% o consumo netto zero)? E rispetto a quale porzione del sistema? (casistica non contemplata nel chiarimento della CE del 27 u.s.).

PROPOSTA interpretativa della DG USSRI:

L'obiettivo, in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici, è quello di non incrementare il fabbisogno energetico. Quindi il consumo netto di energia del nuovo depuratore dovrà essere pari a zero adottando misure di efficientamento e/o compensazione (autoproduzione da fonti rinnovabili). Nel caso la parte di collettamento avrà una maggiore richiesta di energia, anche questa dovrà essere efficientata/compensata.

CASO 4

Collettore **ESISTENTE**

Impianto di depurazione **ESISTENTE** ma da **dismettere** in conseguenza dell'intervento

Collettore **NON** presente, da REALIZZARE con fondi PNRR

Impianto di depurazione **ESISTENTE** che riceverà i reflui a seguito dell'intervento

Quale dei due criteri di cui alla nota 11 va applicato (riduzione >10% o consumo netto zero)? E rispetto a quale porzione del sistema? (casistica non contemplata nel chiarimento della CE del 27 u.s.).

PROPOSTA interpretativa della DG USSRI:

L'obiettivo, in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici, è quello di non incrementare il fabbisogno energetico. Quindi il consumo netto di energia del nuovo collettore dovrà essere pari a zero e il maggior consumo atteso dall'impianto di depurazione dovrà essere compensato nel caso in cui questo aumenti il consumo medio per A.E. e tenendo conto del bilancio complessivo comprendente anche la dismissione del vecchio impianto.

CASO 5


Collettore **ESISTENTE**

Impianto di depurazione **ESISTENTE** ma da **POTENZIARE** con fondi PNRR (trattamento terziario, gestione sostenibile acque meteoriche, affinamento per riuso, ecc.)

Quale dei due criteri di cui alla nota 11 va applicato (riduzione >10% o consumo netto zero)? E rispetto a quale porzione del sistema? (casistica non contemplata nel chiarimento della CE del 27 u.s.).

PROPOSTA interpretativa della DG USSRI:

L'obiettivo, in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici, è quello di non incrementare il fabbisogno energetico. Quindi il maggiore consumo atteso dalla maggiore efficacia depurativa dovrà essere evitato con misure di efficientamento e/o compensato con autoproduzione da fonti rinnovabili.



RISCONTRO DELLA CE

Thank you very much for consulting us on further clarifications to the Investment M2C4 4.4 – “Investimenti in fognatura e depurazione”, and in particular on the interpretation of Annex VI of the RRF Regulation 2021/241.

Please find below our analysis on the concrete cases presented in the note.

Case n. 1 and n. 7 – No further interpretation needed.

Case n. 2 – with the construction of a new collector, the overall system, i.e. new collector plus existing water purification plant, must achieve a reduction of the net average energy use of at least 10% with respect to the previous situation (energy consumption of the water purification plant).

Case n. 3 – with the construction of a new water purification plant, the overall system, i.e. existing collector plus new water purification plant, must achieve a reduction of the net average energy use of at least 10% with respect to the previous situation (energy consumption of the collector).

Case n. 5 – with the strengthening (potenziamento) of the water purification plant, the overall system must achieve a reduction of the net average energy use of at least 10% independently of the changes in load.

Case n. 6 – with the extension (estensione) of the water purification plant, the overall system must achieve a reduction of the net average energy use of at least 10% independently of the changes in load.

Regarding case n. 4, could you be so kind to provide us with further information on the system? In particular, we would like to know whether a) the load from the plant to be decommissioned is being redirected to the second plant via the new collector, and b) if the existing collector will be still operative in parallel to the one to be constructed, or if it will be dismissed as well.

**(mail CE 27/09/22)*

Regarding the **scope of the actions** under this measure, and contrary to what seems to have been the interpretation of your note, we can confirm that parts of a waste water system could be renewed (comprising of collection, treatment, and discharges of waste water), as long as the energy efficiency condition is complied with at the system level. What would not be possible is that only a specific (minor) part of the system achieves more than 10% reduction in the (net) average energy use, while the entire system itself achieves a reduction in net average energy use by less than 10%. This means that if the parts renewed achieve a reduction of the net average energy use of at least 10% of the entire system, this would be acceptable, provided a justification is transmitted during (and ideally already ahead of) the relevant payment request(s).

As for **newly constructed wastewater system** (comprising collection, treatment and discharges of waste water; not individual parts of a system), they would qualify under this measure as long as it has net zero energy use.

Le diverse casistiche sopra richiamate (casi 1 ÷ 7) sono riconducibili ai seguenti quesiti posti.

Quesito	Risposta
<p>Chiarimenti in merito alle modalità di applicazione contemporanea:</p> <p>a) dei criteri di ammissibilità stabiliti dallo schema di decreto, e precisamente, quelli riportati alle lettere h) e i) dell'allegato 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lettera h) gli interventi proposti non devono ledere il principio sancito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 di "non arrecare un danno significativo" (principio DNSH) contro l'ambiente; • lettera i) gli interventi proposti devono essere conformi ai requisiti pertinenti di cui all'allegato VI, nota 11, del regolamento (UE) 2021/241 (c.d. tagging climatico ambientale), che recita: "Se l'obiettivo della misura è che il sistema completo di trattamento delle acque reflue costruito abbia un consumo netto di energia pari a zero o che il rinnovo del sistema completo per le acque reflue comporti una riduzione del consumo energetico medio di almeno il 10 % (esclusivamente mediante misure di efficienza energetica e non mediante cambiamenti materiali o di carico).", <p>b) le soglie di consumo netto previste nella Scheda 24 - Realizzazione impianti trattamento acque reflue (DNSH)</p> <p>Se tali criteri si applicano anche agli interventi di solo collettamento.</p>	<p>CASI 1,2,4,7</p>
<p>Quesito n.3 Il raggiungimento del tagging di efficienza energetica è vincolante anche per gli interventi che non prevedono la costruzione di un <i>nuovo sistema completo di trattamento</i> o il <i>rinnovo del sistema completo per le acque reflue</i> ma interventi parziali,</p>	<p>CASI 2,4,5,6</p>

<p>di collettamento di aree non ancora raggiunte dal pubblico servizio oppure la dismissione di impianti di depurazione e il collettamento ad impianti esistenti di maggiori dimensioni o il rinnovo e potenziamento di singole fasi del trattamento negli impianti di maggiori dimensioni?</p>	
<p>Nel caso di risposta positiva al quesito 3), si chiede se è corretto valutare il risparmio di almeno il 10% del consumo energetico considerando i soli impianti dismessi e gli eventuali nuovi sollevamenti, senza considerare l'inevitabile incremento di consumo energetico presso l'impianto di nuova destinazione dei reflui.</p>	<p>CASI 4,5,6</p>
<p>Nel caso di risposta positiva al quesito 3) si chiede se il risparmio del 10% sia valutabile al netto di eventuali nuove produzioni da fonti rinnovabili (es. campo fotovoltaico), che il soggetto attuatore propone di realizzare per autoconsumo nell'ambito di un più generale progetto di dismissione di impianti di modeste prestazioni e collettamento ad un impianto centralizzato o di rinnovo e potenziamento di un impianto di maggiori dimensioni.</p>	<p>CASO 4</p>
<p>Interventi di esclusivo collettamento a gravità di aree non ancora raggiunte dal servizio di fognatura ed attualmente dunque servite da sistemi individuali, per i quali l'obiettivo del risparmio energetico non pare applicabile, sono proponibili? Si tratta di interventi dalla forte valenza ambientale in ragione del sostanziale miglioramento del livello di trattamento depurativo a cui sarebbero sottoposti i reflui</p>	<p>CASO 2</p>
<p>In termini di riduzione dei consumi energetici si pone il problema rispetto a nuove sezioni (o implementazioni di esistenti) attualmente sottodimensionate e che ovviamente porteranno in termini assoluti ad un aumento del fabbisogno energetico, proprio per garantire il rispetto i vincoli normativi. Analogamente, se l'intervento prevede anche il collettamento all'impianto di scarichi non depurati (o di impianti sottodimensionati, o non conformi alla dir. 91/271/CEE) è ragionevole aspettarsi un aumento dei consumi. In tal caso il principio DNSH relativo ai consumi energetici non è rispettato e quindi questi interventi non si possono candidare? In alternativa, come si può derogare al principio DNSH? O come lo si può interpretare?</p>	<p>CASI 2,4,5,6</p>
<p>La nota 11 dell'Allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 (c.d. tagging climatico ambientale), il cui mancato rispetto rappresenta possibilità di revoca del finanziamento, pare riferirsi a nuove infrastrutture (consumo netto di energia pari a zero) o in caso di rinnovo riduzione di consumi di almeno il 10%. In Toscana gli interventi candidabili sono principalmente composti da collettamento a sistema di depurazione già esistente di aree non servite appartenenti ad agglomerati non conformi ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE. Si chiede se anche in questo caso vale la condizione sopra citata.</p>	<p>CASO 2</p>
<p>In merito alla facoltà di applicare, in alternativa al punto a) della scheda 24 sopra richiamato, il punto b) che recita: b) Per la costruzione e l'ampliamento di un impianto di trattamento delle acque reflue o di un impianto di trattamento delle acque reflue con un sistema di raccolta, che stanno sostituendo i sistemi di trattamento a più alta intensità di gas serra (quali le fosse settiche, le lagune anaerobiche), si procede a una valutazione delle emissioni dirette di gas serra (seguendo le linee guida IPCC per gli inventari nazionali dei gas serra per il trattamento) delle acque reflue. evidenziamo che la valutazione potrebbe essere effettuata utilizzando riferimenti bibliografici tabellari reperibili su pubblicazioni scientifiche, portando ad una stima</p>	<p>CASI 1,5,6</p>

<p>delle emissioni gas serra in modo “indiretto”. L’asserto sopra riportato tuttavia cita espressamente “seguendo le linee guida IPCC ... omissis” ; tale esplicita indicazione complica notevolmente la valutazione dei gas serra, essendo basato su equazioni legate a bilanci di massa specifici sulla base dei parametri analitici che caratterizzano il reflu. Valutazione che, al di là della significatività dell’effettivo scostamento del valore calcolato dai parametri tabellari reperibili, non appare compatibile con le tempistiche associate alle scadenze previste dal DM 191/22. In definitiva per i casi di revamping/manutenzione straordinaria ad impianti già in esercizio, la sola valutazione dell’efficienza energetica con l’applicazione della riduzione del 10% - come indicato nel Capitolo II - Schede di autovalutazione dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, pag. 56 della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH) [Allegato alla Circolare RGS del 30 dicembre 2021 n. 32] - per ciascun investimento parrebbe poter superare tali eccezioni e costituire ottemperanza al principio del DNSH per quanto riguarda l’aspetto “Mitigazione del cambiamento climatico”. Si chiede pertanto a codesto Ministero se ritiene condivisibile che la verifica dei requisiti specifici del rispetto del principio DNSH per i progetti candidati a finanziamento sia condotta secondo quanto sopra argomentato.</p>	
---	--